

ALLEGATO A

Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile della Regione Marche. Istituzione e gestione. Modalità, requisiti e capacità tecnico-operative per l'iscrizione, la permanenza, la sospensione e la cancellazione.

1. Principi generali

Il volontariato organizzato di protezione civile costituisce una componente fondamentale del Sistema di Protezione Civile, sia a livello locale e regionale, che a livello nazionale.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 1/2018: "Codice della Protezione Civile", gli Elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni, tra le quali le Marche, e le Province autonome di Trento e Bolzano compongono l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

La legge regionale n.7 del 29 maggio 2025, "Sistema Marche di Protezione civile", ha rivisto le direttive del sistema di protezione civile all'interno del territorio marchigiano.

In particolare, l'articolo 24 dispone quanto segue:

- al comma 3, l'istituzione presso il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio dell'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Elenco regionale, che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e agli eventi di protezione civile;
- al comma 4, che sono soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Elenco regionale gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e gli altri soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 32 del Codice, che intendono partecipare alle attività di protezione civile ai sensi del comma 1;
- al comma 5, che ai volontari iscritti o aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco regionale e si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con le modalità ivi previsti. Ove il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale sia effettuato dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, gli oneri relativi ai benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale;

Le Organizzazioni e gli Enti del Terzo settore iscritte nell'Elenco regionale – di seguito denominate 'Organizzazioni' – sono strutture associative o coordinamenti ai quali afferiscono funzionalmente altri Enti del Terzo settore con sedi dislocate sul territorio regionale.

La caratteristica principale delle Organizzazioni è di esercitare in via esclusiva o significativa l'attività di protezione civile, intesa come capacità con valenza locale, regionale, nazionale, in particolari settori di interesse strategico per il Sistema Marche di protezione civile – da ora sistema Marche - per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2 del Codice di protezione civile, D.lgs. 1/2018 – da ora Codice – e dalla L.R. n.7 del 29/05/2025 "Sistema Marche di Protezione civile" - da ora in avanti L.R. 7/2025 -.

I volontari operativi sono quelli che, nell'ambito della realtà associativa, svolgono effettivamente attività di protezione civile, hanno le necessarie conoscenze e competenze derivanti dalla partecipazione ai corsi di formazione/informazione, ovvero alle attività addestrative erogati o riconosciuti dal Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, ovvero dalle stesse Organizzazioni.

L'organizzazione di appartenenza del volontario è tenuta a garantire che i volontari operativi dispongano della necessaria formazione e informazione in materia di salute e sicurezza, siano sottoposti ai controlli sanitari previsti e godano della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e per responsabilità civile per rischio specifico derivanti dallo svolgimento dell'attività di volontariato, in relazione agli scenari di rischio nei quali operano nel contesto di protezione civile. Inoltre, l'organizzazione deve provvedere alla cancellazione dal database - Modulo gestione organizzazioni – da ora in avanti MGO, dei volontari che risultano inadempienti rispetto a tali obblighi, in conformità con la normativa vigente.

Al fine di garantire omogeneità nell'impiego anche fuori dal territorio regionale in cui i volontari svolgono continuativamente la propria attività e per favorire uniformità nella formazione del volontariato organizzato, partecipano alle attività di protezione civile soltanto i volontari che abbiano effettuato la formazione base e, per specifiche tipologie di interventi, la relativa formazione specialistica in merito agli scenari di rischio nei quali sono chiamati ad operare.

Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio adotta indicazioni operative per la formazione di protezione civile degli operatori del Sistema Marche, secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 7/2025, allineandosi agli indirizzi generali e agli standard minimi comuni adottati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Al fine di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, elevando i livelli di cittadinanza attiva e nel pieno rispetto del principio costituzionale inherente alla libertà di associazione, ogni cittadino ha il diritto di aderire a più Organizzazioni di volontariato, anche nell'ambito della protezione civile. Tale scelta dovrà espressamente essere dichiarata all'atto di iscrizione in una Organizzazione ovvero nel momento in cui la scelta dovesse cambiare e, comunque, dovrà essere resa nota anche alle altre realtà associative iscritte nel citato elenco regionale in cui il volontario è associato.

Tuttavia, per garantire una gestione corretta e trasparente dei dati, l'iscrizione nel sistema informativo della Regione Marche, denominato Modulo Gestione Organizzazioni (d'ora in avanti MGO), può avvenire esclusivamente in riferimento a una sola Organizzazione. Questa regola è finalizzata ad evitare duplicazioni delle posizioni e a prevenire la sovrastima del numero effettivo dei volontari attivi.

Il volontario è tenuto a scegliere l'Organizzazione con cui intende operare e a farsi registrare nel sistema informatico MGO.

È fondamentale che i dati contenuti nel sistema MGO siano costantemente aggiornati. Il mancato aggiornamento comporta un richiamo da parte della Regione all'Organizzazione e, se l'inerzia persiste nonostante i solleciti, può essere valutata la sospensione dei benefici riconosciuti all'Organizzazione stessa.

I Presidenti ed i Rappresentanti legali delle Organizzazioni sono chiamati a favorire la più ampia partecipazione dei volontari, promuovendo percorsi di inclusione anche per persone con disabilità, nel rispetto della trasparenza e della collaborazione tra le diverse realtà associative.

2. Istituzione Elenco territoriale regionale

È istituito presso il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, l'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile della Regione Marche, di cui all'art. 24, comma 3 della Legge regionale n. 7 del 29 maggio 2025.

3. Obbligo di iscrizione

Così come previsto dall'art.24, comma 4 della L.R. 7/2025, sono soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Elenco regionale gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e gli altri soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 32 del Codice che intendono partecipare alle attività di protezione civile ai sensi del comma 1.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale della Regione Marche sul cui territorio è presente una sede dell'Organizzazione di volontariato le seguenti fattispecie:

- a. Associazioni e/o Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a componente prevalentemente volontaria;
- b. Gruppi comunali e intercomunali, provinciali e metropolitani di protezione civile;
- c. Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, anche con Codice Fiscale appartenente alla stessa Organizzazione nazionale;
- d. Coordinamenti territoriali, anche di livello provinciale, ai quali afferiscono gruppi od organizzazioni di cui alle lettere precedenti;
- e. Coordinamenti regionali ai quali afferiscono gruppi, organizzazioni e coordinamenti territoriali di cui alle lettere precedenti.

Tutti i soggetti del volontariato organizzato precedenti, iscritti nell'Elenco regionale della Regione, sono denominati Organizzazioni territoriali.

Le Organizzazioni territoriali devono comunicare alla Regione di far parte di Organizzazioni nazionali. Al fine di garantire lo svolgimento continuativo delle attività di protezione civile, le Organizzazioni nazionali favoriscono l'iscrizione delle proprie sezioni territoriali nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile della Regione.

3.1 Requisiti strutturali e tecnico operativi delle Organizzazioni

La caratteristica principale delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale è di esercitare in via esclusiva o significativa l'attività di protezione civile, intesa come capacità, in particolari settori di interesse strategico per il Sistema Marche, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2 del Codice.

I requisiti strutturali di base, propedeutici ed indispensabili per l'iscrizione nell'Elenco regionale, si basano sulle caratteristiche fondamentali dell'associazionismo di protezione civile e sono l'esplicitazione, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'Organizzazione, dei seguenti elementi:

1. chiaro riferimento dello svolgimento di attività di protezione civile tra i compiti o tra gli obiettivi dell’Organizzazione esplicitati nello Statuto associativo;
2. assenza di fini di lucro;
3. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative;
4. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;
5. presenza prevalente della componente volontaria.

In virtù dell’ampio spettro di attività di protezione civile che le Organizzazioni devono essere in condizione di poter garantire, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale, saranno considerate le capacità e le competenze in merito alle attività di cui all’articolo 2 del Codice, in particolare quelle rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi, alla pianificazione di protezione civile, alla diffusione della conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, alla formazione, nonché alle attività di supporto alla gestione delle emergenze ed alle successive attività di superamento e ripristino.

La struttura delle Organizzazioni territoriali dovrà essere tale da permettere il coordinamento interno e poter garantire una relazione ed un flusso informativo costante con la Regione e con gli eventuali coordinamenti provinciali.

3.2 Procedura per l’iscrizione, la sospensione o la cancellazione

È in capo al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio la ricezione delle richieste di iscrizione, l’istruttoria amministrativa delle pratiche e l’aggiornamento dell’Elenco regionale.

Le richieste di iscrizione nell’Elenco regionale sono presentate al Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio da parte dei Legali rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato interessate, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica a tale scopo sviluppata e messa a disposizione (MGO).

Sul sito internet istituzionale della Regione Marche, nella sezione relativa alla protezione civile, è pubblicata la procedura per la presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni di protezione civile interessate.

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale, il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio è tenuto a valutare la rispondenza di requisiti strutturali e tecnico-operativi che assicurano il rispetto delle finalità associazionistiche di protezione civile.

Alla ricezione della domanda di iscrizione nell’Elenco regionale il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio completa entro novanta giorni l’istruttoria della pratica e fornisce riscontro all’Organizzazione, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento per approfondimenti istruttori.

Qualora dall’acquisizione delle informazioni e degli atti trasmessi nel momento della domanda da parte dell’Organizzazione si renda necessario un approfondimento istruttorio, il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, nei limiti delle proprie competenze, può effettuare verifiche ed indagini conoscitive anche presso i diversi soggetti interessati.

La verifica dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco regionale verrà effettuata ogni tre anni e ogni qualvolta il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio lo ritenesse necessario, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.3.

La cancellazione dall’Elenco regionale viene disposta con decreto del Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio; o su richiesta dell’organizzazione ovvero per la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, per provata inattività nel triennio precedente, secondo quanto disposto dal successivo paragrafo 2.3, o per comprovati e gravi motivi, nonché in ogni di caso della violazione della normativa di settore. Ad eccezione del caso di richiesta da parte dell’Organizzazione di essere cancellata dall’Elenco regionale, per tutti gli altri casi il Dipartimento avvia il procedimento per la cancellazione dell’Organizzazione, dandone comunicazione motivata all’Organizzazione e sospendendola con effetto immediato dalla partecipazione a qualsiasi attività di protezione civile.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Organizzazione può inviare le proprie osservazioni o documentazione al Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio. Il Dipartimento, sentito il parere del Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile (art. 26 della L.R. 7/2025), valuterà tali elementi prima di adottare il provvedimento definitivo di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, delle osservazioni presentate dall’Organizzazione oppure, in assenza di tali osservazioni, entro sessanta giorni dalla scadenza dei trenta giorni previsti dall’avvio del procedimento di cancellazione.

L’iscrizione nell’Elenco regionale, così come la sua cancellazione, viene formalizzata all’Organizzazione tramite una comunicazione scritta del dirigente del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.

3.3 Conferma periodica dell’iscrizione nell’elenco territoriale

La conferma periodica dell’iscrizione permette al Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio di verificare il soddisfacimento dei criteri che hanno portato all’iscrizione dell’Organizzazione nell’elenco regionale nonché a valutare il percorso svolto nel triennio nell’ambito delle attività di protezione civile. Particolare attenzione sarà a tal fine rivolta alle attività di formazione ed addestramento che consentono di far crescere la struttura associativa ed i volontari aderenti.

Il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, nei sei mesi precedenti il termine del triennio di verifica, chiederà alle Organizzazioni di inviare, avendo cura di indicare tutte le informazioni richieste, il documento di sintesi contenente gli elementi richiesti e rintracciabili sul data-base istituzionale del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio (MGO). Qualora l’Organizzazione non intenda più essere iscritta all’interno dell’Elenco regionale, avrà cura di chiedere formalmente la cancellazione.

La verifica periodica sarà effettuata una sola volta ogni tre anni tenendo conto della conferma dei requisiti minimi che avevano portato all’iscrizione dell’Organizzazione e della funzione attiva svolta nel triennio.

Le Organizzazioni dovranno svolgere almeno 15 attività nel triennio; per le Organizzazioni iscritte durante il triennio, il numero minimo di attività sarà calcolato in modo proporzionale.

Le attività prese in considerazione saranno quelle organizzate, autorizzate ovvero riconosciute dal Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio quali, per esempio, attività formative, esercitativa, emergenziali o campagne AIB.

Al fine di confermare l’iscrizione, il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio potrà, di volta in volta, valutare la possibilità di convocare i legali rappresentanti delle Organizzazioni per avere ulteriori informazioni rispetto a quelle in possesso. Il non soddisfacimento dei criteri precedenti comporta la cancellazione dall’Elenco regionale secondo le modalità previste dal paragrafo 2.2.

4. Impiego delle Organizzazioni territoriali

Le Organizzazioni territoriali operano nel contesto territoriale della Regione Marche; nell’ambito complessivo degli interventi del Servizio nazionale, coordinato dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile, possono altresì operare sia sul territorio nazionale sia in territorio estero, sotto il diretto coordinamento della Regione e tramite l’attivazione e l’impiego della relativa colonna mobile.

L’iscrizione nell’ Elenco regionale costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’attivazione delle Organizzazioni territoriali e per la relativa partecipazione alle attività di protezione civile, svolte sotto il coordinamento della Regione, nonché per l’accesso ai benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.

Il riconoscimento dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice è una specifica attribuzione della Regione che provvede con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili.

Nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la Regione provvede prioritariamente con risorse che il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ovvero con risorse proprie, nel limite delle risorse finanziarie specificatamente stanziate.

Qualora sia necessario il riconoscimento dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice è necessaria una formale attivazione dell’Organizzazione territoriale da parte della Regione. Per il coinvolgimento delle Organizzazioni territoriali senza il riconoscimento dei benefici citati, le Amministrazioni comunali possono interessare le Organizzazioni territoriali presenti ed operanti sul proprio territorio comunale, dandone comunicazione alla Regione.

La regione Marche, nell’ottica del mutuo soccorso tra sistemi regionali, qualora per il soddisfacimento delle esigenze operative in emergenze di carattere regionale o locale di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’articolo 7 del Codice, le Regioni e le Province Autonome – avendo già predisposto il coinvolgimento e l’impiego di tutte le strutture presenti in ambito regionale – evidenzino la necessità di un supporto da parte di risorse di altre Regioni confinanti, concorre nelle attività di soccorso, in raccordo con la Commissione Protezione civile, sentito il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Gli oneri di impiego rimangono a carico della Regione, ovvero, se riconosciuti, a carico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

5. Partecipazione alle attività del Comitato nazionale

Il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del territorio favorisce la partecipazione dei membri del Comitato regionale del volontariato di protezione civile, di cui all'art. 26 della L.R. 7/2025, alla partecipazione ai lavori della Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 42 del Codice.

Considerando che la Commissione territoriale rappresenta il volontariato di protezione civile territoriale nel più ampio consesso nazionale, i volontari rappresentanti della realtà territoriale della regione Marche, garantiscono un costante flusso delle informazioni al Comitato regionale, mantenendo una continua relazione con le strutture di protezione civile di riferimento.

Il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del territorio, al fine di supportare i rappresentanti del volontariato regionale in seno al Comitato nazionale, favorisce l'attività di rappresentanza anche attraverso modalità di confronto costante in ambito regionale tra le Organizzazioni territoriale ed i membri del Comitato regionale.

6. Disposizioni transitorie.

Le Organizzazioni iscritte nel sistema MGO alla data di pubblicazione della presente Delibera, vengono trasmigrate automaticamente nell'elenco territoriale della Regione Marche.